



COMUNE DI AGROPOLI (SA)
Pervenuto il - 3 LUG. 2007
Reg. Uff. Notifiche n. 1030

CITTÀ di AGROPOLI

PROVINCIA DI SALERNO

OGGETTO:

Ordinanza sindacale per interdizione aree e divieto di balneazione spiaggia in loc. San Francesco.

Protocollo 19451

del 03 LUG. 2007

IL SINDACO

LETTA la relazione di sopralluogo del geom. Giovanni Capo, tecnico convenzionato, del 2 luglio 2007 prot. n° 19240, da cui risulta il parziale distaccamento della coltre superficiale di porzione del costone superiore (area di proprietà della soc. RO.AL. Costruzioni S.a.s. di Della Pepa Aldo e C.) confinante con area demaniale sottostante.

CONSIDERATO che il fatto può costituire imminente e grave pericolo per l'incolumità dei cittadini e dei turisti fruitori dell'area e ritenuto con il presente provvedimento contingibile ed urgente di adottare le misure necessarie al fine di prevenire il pericolo;

RITENUTO di assumere questo primo provvedimento, con riserva di acquisire ulteriori dati in merito alla stabilità del costone, con l'eventuale emissione di ulteriori provvedimenti.

RITENUTO ancora di dover provvedere in merito;

VISTO il disposto dell'art. 54, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

RENDE NOTO

Che in località "San Francesco" del Comune di Agropoli è stato accertato che lungo il costone posto a sud della spiaggia della località in parola, è in corso un fenomeno di distaccamento della coltre superficiale di porzione del costone stesso, pregiudizievole per la pubblica e privata incolumità che non garantisce il transito pedonale nonché qualsivoglia attività connessa ai pubblici usi del mare in sicurezza.

ORDINA

- La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
- Con decorrenza immediata e fino a nuovo ordine, il tratto di mare e di demanio marittimo di cui al RENDE NOTO è interdetto alla balneazione, alla navigazione, all'ancoraggio, al transito, alla sosta, alla pesca in qualsiasi forma esercitata e tutte quelle ulteriori attività direttamente e/o di riflesso connesse ai pubblici usi del mare.
- E' altresì vietato, a pedoni e bagnanti, il transito la sosta, la pesca in qualsiasi forma esercitata nonché tutte quelle attività direttamente e/o di riflesso connesse ai pubblici usi del mare, dalle scogliere affioranti dal mare sottostanti l'area in parola e



CITTÀ di AGROPOLI

del relativo specchio acqueo per un'ampiezza di mt. 100 (cento) dalla richiamata area.

- Il servizio manutenzione, attesa l'indefferibilità e l'urgenza di salvaguardia della pubblica incolumità è incaricato – ai sensi della vigente normativa – di disporre l'apposizione di idonei cartelli monitori segnalanti l'interdizione dell'area in parola ed il pericolo derivante dallo stato dei luoghi.
- Alla società RO.AL. Costruzioni S.a.s. di Della Pepa Aldo e C. con sede in Piazza Moio, 3, quale proprietaria dell'area soprastante il costone è ORDINATO di disporre l'interdizione, mediante chiusura con sbarramento, di tutta l'area soprastante il costone.

AVVISA

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà direttamente e a totale carico dei soggetti inadempienti alla esecuzione delle operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le Responsabilità e per l'applicazione delle sanzioni previste per legge;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza :

Alla soc. RO.AL. Costruzioni S.a.s. di Della Pepa Aldo e C. con sede in Piazza Moio, 3;

Il Comando VV.UU. è incaricato della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti data di notifica.

Si informa che, ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente provvedimento.

Il Redattore
Geom. Giovanni Capò

IL SINDACO

Avv. Francesco ALFIERI

